


aran

AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

VERBALE DI RETTIFICA DELL'IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVA AL PERSONALE DEL COMPARTO MINISTERI PER L'ANNO 2002 - 2005 SOTTOSCRITTA IL 28 FEBBRAIO 2003.


Il giorno 14 maggio 2003 alle ore 12.00, presso la sede dell'Aran, ha avuto luogo la riunione tra l'Agenzia per la Rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN):


nella persona dell'avv Guido Fantoni, Presidente dell'Aran





ed i rappresentanti delle seguenti:

Organizzazioni sindacali di categoria:


FP/CGIL 

CISL/RPS 

UIL/PA 


CISAL INTESA 


CONFSAL UNSA 


RDB/PI 

FLP 


e Confederazioni sindacali:

CGIL 


CISL 

UIL 

CISAL 

CONFSAL 

RDB/CUB 

UGL 

La riunione è indetta per informare le suindicate organizzazioni e confederazioni sindacali del parere espresso con osservazioni in data 28 marzo u.s., dal Consiglio dei Ministri nel corso del procedimento di approvazione dell'Ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto dei Ministri, sottoscritta in data 28 febbraio 2003.

Ferme restando tutte le clausole contrattuali sottoscritte il 28 febbraio 2003, si procede alla rettifica degli articoli nel senso indicato dal Consiglio dei Ministri. Il relativo testo è allegato al presente verbale e sostituisce le precedenti norme.

La presente Ipotesi di contratto, così integrata, sarà trasmessa alla Corte dei Conti ai fini della certificazione dei costi contrattuali ai sensi dell'art. 47, comma 4 del d.lgs. n. 165 del 2001.

VIA DFI CORSO 476,
00196 ROMA
TEL. (06) 32.483.4
C.F. 97104290980

ART. 12

MODIFICHE ALL'ART. 24 DEL CCNL DEL 16 MAGGIO 1995

I. All'art. 24 del CCNL del 16 maggio 1995 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente comma:

"1. Le violazioni, da parte dei lavoratori, degli obblighi disciplinati all'art. 23 del presente contratto danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari previo procedimento disciplinare:

- a) rimprovero verbale;
- b) rimprovero scritto (censura);
- c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione;
- d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;
- e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi;
- f) licenziamento con preavviso;
- g) licenziamento senza preavviso."

b) al comma 4 il riferimento all'"art.59, comma 4, del d. lgs. n. 29 del 1993" deve intendersi, in entrambi i casi, "all'art. 55, comma 4, del d. lgs. n. 165 del 2001";

c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:


"4/bis. Qualora anche nel corso del procedimento emerga che la sanzione da applicare non sia di spettanza del responsabile della struttura, questi, entro 5 giorni, trasmette tutti gli atti all'ufficio competente, dandone contestuale comunicazione all'interessato. Il procedimento prosegue senza soluzione di continuità presso quest'ultimo ufficio."

d) dopo il comma 9 viene aggiunto il comma 10:

"Con riferimento al presente articolo sono da intendersi precentori il termine iniziale e quello finale del procedimento disciplinare. Nelle fasi intermedie i termini ivi previsti saranno comunque applicati nel rispetto dei principi di tempestività ed immediatezza, che consentano la certezza delle situazioni giuridiche".

e) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"11. Per quanto non previsto dalla presente disposizione si rinvia all'art. 55 del d. lgs. n. 165 del 2001".



ART. 21

EFFETTI DEI NUOVI STIPENDI

1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul compenso per lavoro straordinario, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'indennità di cui agli artt. 13, comma 4 e 15 comma 7 del presente CCNL, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi, comprese la ritenuta in conto entrata Tesoro od altre analoghe ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 20 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del biennio economico 2002-2003. Agli effetti dell'indennità di buonuscita, di licenziamento, nonché quella prevista dall'art. 2122 c.c. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
3. **Il conglobamento sullo stipendio tabellare dell'indennità integrativa speciale, di cui all'art. 20, comma 3 del presente CCNL, non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'art. 2 comma 10 della legge 335 del 1995.**

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]